



REPERIBILITÀ IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

Vige l'obbligo di reperibilità e di rispetto delle fasce orarie in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale?

L'Inail non effettua controlli domiciliari e, quindi, non esistono fasce orarie di reperibilità che devono essere rispettate nei confronti dell'Istituto.

Ai sensi dell'art. 12 l. 67/1988, le competenze in materia di accertamento, certificazione ed ogni altra prestazione medica medicolegale sui lavoratori tecnopatici ed infortunati spettano all'Inail secondo le modalità vigenti.

L'Inail può, però, chiamare a visita il lavoratore infortunato inviando apposite cartoline di convocazione presso le proprie Sedi territoriali. L'assicurato, a fronte di tale convocazione, ha l'obbligo di sottoporsi alle visite di controllo che l'Istituto intende eseguire (art. 87 del dpr n. 1124/1965: "l'infortunato non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie").

Tuttavia – come stabilito dalla sentenza 15773 del 9 novembre 2002 - i Ccnl possono prevedere l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie anche per le assenze dei lavoratori dovute a infortunio o a malattia professionale.

LA FORTUNA
NON È
UN DISPOSITIVO DI
SICUREZZA

